



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 25704/11) contro la Repubblica italiana che un cittadino di tale Stato, Sergio Lombardo ("il richiedente") ha chiesto alla Corte il 22 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dal signor G. Vaccaro, avvocato in Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e il suo ex coagente, S. Coppari.
3. Nel suo ricorso, il ricorrente ha lamentato, in particolare, una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.
4. Il 25 agosto 2011, l'applicazione è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato anche deciso che la Camera avrebbe deciso insieme sulla ricevibilità e sul merito del caso.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. I fatti del caso in cui sono stati presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
  6. Dal rapporto del ricorrente con AD è nato un bambino, S., 31 marzo 2001. Il 29 GENNAIO 2003, a causa di conflitti incessanti lacerazione della coppia, AD lasciato il ricorrente e la città di Roma e ha preso la figlia a vivere con la sua famiglia a Termoli. Dopo la sua partenza, AD ha mostrato una forte opposizione a qualsiasi rapporto tra la ricorrente e la S.
- A. Procedura per la definizione di procedure per l'esercizio del diritto del richiedente rispetto a sua figlia
7. Il Feb 26, 2003, AD ha chiesto al tribunale per i minorenni (di seguito "la Corte") di custodia Roma di S.
  8. Con decisione del 9 luglio 2003, la corte di Roma ha affidato la custodia del bambino a AD e riconosciuto al ricorrente il diritto di accesso per due pomeriggi alla settimana, un week-end senza pernottamento da due a tre anni di età del bambino, tre giorni a Pasqua, Natale sei giorni e dieci giorni durante le vacanze estive.
  9. Il 20 Ago 2003, a causa di difficoltà nell'esercizio del suo diritto di accesso, il ricorrente ha presentato istanza al giudice tutelare di Termoli. Si lamentava di non poter incontrare sua figlia una volta, 25 luglio 2003, per

qualche minuto in presenza della madre e lo zio del bambino, e ha chiesto il rispetto del diritto di accesso.

10. Il 13 ottobre 2003, il giudice tutelare ha confermato il decreto della corte di Roma, e ha dichiarato che le riunioni avrebbero avuto luogo nel locale dei servizi sociali Termoli in presenza di un assistente sociale e madre di S.

11. Il 27 novembre 2003 il ricorrente ha chiesto di nuovo il giudice tutelare a richiedere la costituzione di incontri supervisionati.

Il 23 dicembre 2003, il giudice tutelare ha confermato la decisione del 13 ottobre 2003.

12. Il 26 gennaio 2004, sempre a causa di difficoltà di esercizio del diritto di accesso, la ricorrente ha depositato una terza volta il giudice tutelare, il quale, con decisione 13 marzo 2004, ha confermato le precedenti decisioni.

13. Il denunciante sostiene che tra il 2003 e il 2004, la madre, che era presente alle riunioni, minacciato S. di abbandonare se avesse mai detto di preferire stare da solo con il padre.

14. Nel frattempo, il ricorrente aveva attaccato il decreto del tribunale di Roma, 9 luglio 2003 la Corte d'Appello di Roma. Egli ha chiesto un prolungamento dei tempi di permanenza con la figlia. L'esperto nominato dal Tribunale ha rilevato che vi era una forte resistenza alle riunioni da parte di AD, e che è stato grazie a lui e al suo staff che alcuni incontri sono stati posizionati in modo positivo senza la presenza della madre. Ma ha indicato che i servizi sociali non aveva mai lavorato Termoli per facilitare questi incontri e hanno lasciato la madre partecipare alle riunioni padre-figlia.

15. Con un decreto del 19 ottobre 2004, la Corte d'Appello ha ordinato che le riunioni deve avvenire sotto controllo nel locale dei servizi sociali Campobasso per tre pomeriggi al mese.

16. Il 30 marzo 2005, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Campobasso. Egli ha sottolineato che non poteva incontrare sua figlia se non molto raramente e che il decreto della Corte d'appello non era stato rispettato, e chiese la custodia del figlio.

17. Con un decreto del 19 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso ha disposto la limitazione della potestà genitoriale della madre, ha affidato il minore ai servizi sociali, pur mantenendo il collocamento del minore in casa di sua madre, garantendo che tali servizi avrebbero potuto far sì che il bambino costruisse un rapporto equilibrato con il padre. La corte ha inoltre osservato che, come da rapporto del 3 giugno 2005, solo sette incontri su diciannove si sono tenuti, che la madre AD non ha permesso allo psicologo nominato dal tribunale di vedere il bambino e che il suo comportamento era improntato alla cancellazione della figura paterna e che, infine, i servizi sociali, nella loro relazione del 6 giugno 2005, hanno preso in considerazione solo le dichiarazioni della madre e ignorato la versione del ricorrente.

18. I documenti presentati dal Governo hanno evidenziato che, tra agosto 2005 e dicembre 2005, su sedici riunioni organizzate dai servizi sociali, il ricorrente ha incontrato sua figlia dieci volte.

19. Tra gennaio e febbraio 2006, gli incontri in programma non hanno avuto luogo per il fatto che AD non si è presentata.

20. Con decreto dell'8 marzo 2006, il tribunale ha ordinato a AD di non precludere l'accesso da parte del richiedente alla figlia. Egli ha osservato che AD ha impedito lo svolgimento delle riunioni e, in particolare, nessun incontro si è tenuto nel mese di agosto. Ordinò, inoltre, che le riunioni che si sono svolte tra il 2005 e il 2006 sarebbero state organizzate dai servizi sociali a Termoli in presenza di uno psicologo diverso.

21. L'11 aprile 2006, i servizi sociali hanno informato il giudice che, tra il 10 gennaio e 21 marzo, lo psicologo non ha potuto incontrare il bambino per

cinque volte, e in presenza della madre, e S. non ha sentito da suo padre. 22. Il 27 maggio 2006, la Corte ha constatato che il decreto del tribunale di Campobasso dell'8 marzo 2006 non fosse stato rispettato e che la madre aveva deliberatamente lavorato per tagliare qualsiasi rapporto tra il padre e S. Egli ha ingiunto servizi sociali di Termoli ad organizzare gli incontri che erano stati ordinati e che non avevano attuato.

23. Nel giugno 2006, il ricorrente ha incontrato i servizi sociali e lo psicologo, ma AD non ha partecipato alla nomina e non ha portato la figlia S.

24. Il 26 settembre 2006, lo psicologo ha presentato una relazione sulla situazione del bambino. Egli ha affermato che, tra giugno e settembre, su diciassette incontri in programma, solo dodici anni aveva avuto luogo. Egli ha osservato che S. non ha accettato il padre e che era molto critica e molto rigida nei suoi rapporti con i servizi sociali. La madre del bambino ha confessato di non parlare mai alla figlia del ricorrente per non traumatizzarla e perchè sarebbe stata troppo piccola per capire la situazione. Lo psicologo ha aggiunto che, pur mostrando grande empatia e attenzione verso S., la madre non ha collaborato allo sviluppo del rapporto padre-figlia.

25. Il 6 novembre 2006, lo psicologo con esperienza nel campo ha pubblicato un rapporto in cui ha suggerito che la madre del bambino avrebbe potuto seguire un programma di sostegno psicologico e le modalità di affidamento del minore dovevano essere modificate.

26. 15 dicembre 2006, il giudice, basandosi su questa relazione, obbliga la madre del bambino a seguire il programma consigliato dallo psicologo. Tra il 2006 e il 2007, il ricorrente ha incontrato il bambino solo poche volte e solo per pochi minuti ogni volta a causa della ostilità di AD in questi incontri.

27. Con un decreto del 9 febbraio 2007, il giudice ha ordinato a AD di continuare il suo programma di sostegno psicologico e di consentire la realizzazione di incontri tra il ricorrente e S.

28. Il 30 maggio 2007 il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso al Tribunale di Campobasso. Ha denunciato il fallimento della sua visita che ha attribuito la causa del rifiuto della madre e l'immobilismo dei servizi sociali. Egli ha sottolineato il cambiamento di atteggiamento di S. che in precedenza era disposta ad incontrarlo, e che era diventata aggressivo verso di lui. Ha chiesto, inoltre, la custodia del figlio.

29. 17 Luglio, 2007, la Corte ha confermato che le riunioni tra la ricorrente e S. si sarebbero dovute tenere a Campobasso e AD avrebbe dovuto proseguire il suo programma di sostegno psicologico. Nel mese di agosto 2007, il ricorrente ha incontrato S. quattro volte.

30. 10 dicembre 2007, la Corte ha osservato che AD a Campobasso aveva goduto di un programma di sostegno psicologico e la invitava a continuare. Ordinava la custodia congiunta del figlio e incaricava i servizi sociali di organizzare tre incontri ogni mese a Termoli e una riunione a Roma, alla presenza di un assistente sociale. Egli ha ingiunto AD per incoraggiare il bambino per incontrare il ricorrente.

31. I servizi sociali hanno organizzato solo gli incontri in programma a Roma.

32. Il 1 ° luglio 2008, il ricorrente presentò un ricorso contro il decreto del 10 dicembre 2007, prima la Corte d'Appello.

33. Ha spiegato che S. aveva subito danni irreparabili a causa della ostinata resistenza che avrebbe manifestato in particolare la madre e ha chiesto che il bambino potesse vivere a Roma. Il giudice d'appello ha incaricato un esperto per esaminare la situazione del bambino. L'esperto ha concluso che il bambino soffre di depressione infantile e ha sottolineato la necessità che di riconnettersi con il padre.

34. Con un decreto del 27 giugno 2009, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di Campobasso ha condannato i servizi sociali per la mancata attuazione del diritto di accesso.

35. Durante l'estate del 2009, il ricorrente ha trascorso un pomeriggio con S. in spiaggia, in presenza di un esperto nominato dal Tribunale di Appello di convincere AD. In seguito, ci sono stati diversi incontri in presenza della madre.

36. Il 20 agosto 2009, i servizi sociali hanno informato la Corte d'Appello che il padre aveva trascorso i fine settimana a Termoli per essere vicino a sua figlia. Hanno spiegato che la bambina aveva paura che il padre potesse portarla lontano da sua madre e hanno chiesto al giudice di garantire il benessere della figlia che era stata traumatizzata dalla presunta aggressione ricorrente durante una delle riunioni.

37. Con un decreto del 5 novembre 2009, il Tribunale di Campobasso ha ricordato ancora una volta la necessità che tutte le parti ad attuare il precedente decreto del 27 giugno 2009. Egli ha suggerito la creazione di un supporto psicologico per il bambino a superare la resistenza agli incontri con il padre.

38. Il ricorrente è entrato in contatto con i servizi sociali con cui lamentava per la mancanza di un assistente sociale nel corso delle riunioni. In un rapporto presentato 14 Gennaio 2010, ha affermato che i servizi sociali, a causa della mancanza di personale disponibile il Sabato e la Domenica, non potevano garantire gli incontri.

39. Il 24 febbraio 2010, il pubblico ministero presso il tribunale per i minori di Campobasso chiedeva la sospensione degli incontri tra il ricorrente e la bambina.

40. Il 13 maggio 2010, il tribunale ha respinto la richiesta del tribunale di Campobasso, sostenendo che una tale decisione avrebbe l'effetto di annullare il lavoro di diversi anni e di rafforzare il rapporto antagonistico tra i genitori. Ha incaricato i servizi sociali per l'attuazione di un programma di sostegno psicologico per S. e garantire l'esecuzione degli accessi.

41. Tra maggio e novembre 2010, nonostante le richieste da parte dei servizi sociali ricorrente, nessun incontro si è svolto.

42. Il 9 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto al giudice di far rispettare il decreto e intervenire in anticipo in modo da poter incontrare sua figlia.

43. In una nota del 24 agosto 2010, la Corte ha confermato la sospensione dei servizi sociali perché nessun incontro era stato organizzato e che, pertanto, dovevano essere garantiti secondo le modalità già stabilite dalla Corte chiamata nel giugno 2009.

44. Con un decreto del 27 ottobre 2010, la Corte ha osservato che i rapporti tra il ricorrente e la S. sono stati di fatto sospesi.

45. Il 3 gennaio 2011, i servizi sociali di Termoli hanno inviato al tribunale di Campobasso una relazione aggiornata sullo stato del bambino. Hanno informato che la madre era particolarmente disposta a collaborare e che il padre aveva un atteggiamento polemico dannoso per il bambino.

46. 17 gennaio 2011, i servizi sociali hanno informato il giudice che la bambina continuava il suo programma di consulenza e si rifiutava di parlare di suo padre. Lo psicologo ha inoltre informato la corte che non era stato possibile organizzare un incontro con il padre, nonostante le comunicazioni scritte.

47. 21 gennaio 2011, i servizi sociali hanno invitato i genitori del bambino per determinare il calendario degli incontri. Il ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, non era presente.

48. 12 aprile 2011, i servizi sociali ha informato il giudice che nel marzo 2011 il ricorrente non era presente alle riunioni previste.

49. In una relazione presentata 3 ottobre 2011, i Servizi Sociali informato il giudice che la bambina era disposto a vedere il padre e durante l'estate, le riunioni programmate aveva avuto luogo.

50. Con un decreto del 17 novembre 2011, la Corte ha rilevato che nell'ultimo periodo la madre non era un ostacolo alle riunioni e che il percorso seguito dal bambino era stato positivo. Rilevando che nessun'altra applicazione era stata fatta dai genitori, ha ordinato ai servizi sociali di garantire che la bambina continuasse il suo programma di consulenza e di classificare la procedura.

#### A. Procedimento penale a carico AD

51. 28 Maggio, 2007, AD è stato condannato a un mese di reclusione per violazione delle decisioni giudiziarie in materia di visita.

52. 12 ottobre 2010, è stata condannata per calunnia e diffamazione ad un anno e sei mesi di reclusione.

53. 17 gennaio 2011, è stata multata per violazione delle decisioni giudiziarie per i bambini.

### LEGGE

#### I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

54. Il ricorrente si duole di una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare per il fatto che, nonostante l'esistenza di sentenze diverse che stabiliscono le condizioni per i bambini di esercitare i suoi diritti di visita, non poteva esercitare pienamente questo diritto dal 2003. Egli accusa i servizi sociali di aver usato troppa autonomia nell'attuazione delle decisioni giudiziarie per la bambina e per non aver esercitato, come avrebbero dovuto, il controllo costante della situazione familiare, in modo che il comportamento di questi abbia costituito un guasto nelle decisioni giudiziarie. Si denuncia inoltre l'atteggiamento di completa inerzia che hanno dimostrato i servizi sociali, a volte per lunghi periodi, i quali hanno lasciato che fosse la madre della bambina ad avere il compito di gestire i loro incontri e quelli del padre con la figlia. Infine, il ricorrente afferma che il passare del tempo ha avuto conseguenze molto gravi per la sua relazione con S. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, il quale stabilisce:

"1. Ogni individuo ha il diritto al rispetto della sua vita (...) familiare (...). 2. Non ci può essere alcuna ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e si tratta di una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui . "

55. Il Governo ha respinto gli argomenti del ricorrente.

#### A. Sulla ricevibilità

56. Il Governo sostiene che il presente ricorso è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e per il fatto che il richiedente deve inserire il giudice tutelare. E 'specializzata nella realizzazione di misure per la tutela della famiglia e può, in caso di ostacolo all'esercizio del diritto di

accesso, richiedere l'intervento di un ente o istituzione che appare necessaria per lo svolgimento misurazione.

57. Inoltre, il governo nega che la decisione finale in questo caso è l'ordine del tribunale per i minorenni di Campobasso 27 Ottobre 2010, in quanto il giudice aveva emesso un non-luogo a procedere per il fatto che l'atto che costituiscono la domanda, compresa la sospensione delle visite per il bambino, non esisteva. Il tribunale avrebbe infatti rilevato che nessuna sospensione dell'accesso era stato ordinato.

58. Indicare il Decreto del 27 ottobre 2010 come decisione finale permette, secondo il governo, di eludere gli obblighi di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione.

59. La ricorrente ha risposto che, nel 2003 e nel 2004, ha inserito per tre volte il giudice di tutelare di Termoli (cfr. i paragrafi 9-13 sopra). Con tre decisioni, il giudice tutelare ha disposto che gli incontri padre-figlia si dovevano tenere nel locale di Termoli dei servizi sociali. Queste decisioni non sono state rispettate e le strutture pubbliche hanno mostrato totale indifferenza al riguardo.

60. In merito al decreto del 27 ottobre 2010, il ricorrente ha precisato che il giudice si è limitato a dirigere i genitori del bambino per eseguire il decreto della Corte d'Appello del 25 giugno 2009. Ha aggiunto che la decisione è arrivata dopo molti mesi, durante i quali egli non avrebbe avuto più notizie di sua figlia. Secondo il ricorrente, il decreto del 27 ottobre 2010 ha rappresentato un'occasione persa per i giudici di intervenire in modo efficace per rimediare alla violazione dei suoi diritti fondamentali.

61. Per quanto riguarda la prima parte della eccezione sollevata dal Governo, la Corte rileva anzitutto che il ricorrente si è rivolto al giudice tutelare per tre volte ed è stato menzionato dal governo stesso nelle sue ulteriori osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il giudice tutelare ha ordinato che l'incontro doveva avvenire nel locale dei servizi sociali di Termoli in presenza di un assistente sociale e la madre del bambino. Non può quindi essere criticato il ricorrente per non aver accolto quanto stabilito dal giudice tutelare. In ogni caso, il Tribunale ritiene che l'approccio raccomandato dal governo non poteva che concludersi con una decisione che ordina ai servizi sociali il rispetto dell'atto.

62. La Corte rileva inoltre che il governo non ha indicato come "necessario" il provvedimento che il giudice tutelare avrebbe potuto adottare per difendere il diritto di accesso al richiedente. Pertanto, si ritiene che questa prima parte del motivo deve essere respinto.

63. Per quanto riguarda la seconda parte della censura, la Corte ricorda che le decisioni del tribunale dei minori, anche sulla visita non sono di natura permanente e possono quindi essere modificate in qualsiasi momento sulla base di eventi relativi alla situazione in questione. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente aveva a disposizione questo rimedio per lamentarsi della interruzione del contatto con la figlia. Quindi, nessun problema di conformità entro sei mesi non si pone nel caso di specie. Inoltre, la Corte osserva che, fino al 2010, il ricorrente non era in grado di esercitare pienamente i suoi diritti di visita.

64. Di conseguenza, la Corte ritiene opportuno respingere l'eccezione sollevata dal governo.

65. Il Tribunale rileva che il reclamo non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3), della Convenzione. Essa rileva inoltre che è inammissibile per qualsiasi altro motivo di irricevibilità. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

## B. Sul fondo

### 1. Argomenti delle parti

#### a) Il richiedente

66. il ricorrente afferma che ha introdotto il suo primo appello al tribunale dei minori a Roma nel 2003 per opporsi alla domanda di affidamento esclusivo del bambino da parte della madre e per un giusto diritto di accesso. Esso indica che la decisione della corte, emessa il 9 luglio 2003, ha fatto seguito il procedimento davanti al giudice di tutele di Termoli, in cui ha chiesto l'effettiva attuazione della decisione di cui trattasi - in particolare applicazione delle disposizioni relative agli incontri con la figlia - e il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. In questo, l'esperto nominato dal Tribunale d'Appello aveva pubblicato un rapporto che ha messo in evidenza le difficoltà del padre negli incontri con la figlia, che aveva consigliato un intervento preciso di terzi qualificati, ritenuti importanti dal perito per il corretto svolgimento di incontri padre-figlia. Secondo il ricorrente, tali raccomandazioni non sono state attuate dai servizi sociali di Termoli.

67. Per quanto riguarda gli altri procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni e la Corte d'appello di Campobasso, il ricorrente sostiene che il numero di udienze dimostra che le procedure lunghe e la durata e persistente violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare abbia arrecato un pregiudizio più grave ed irreparabile. I giudici hanno nominato esperti che studiassero la situazione familiare e proponessero soluzioni, ma le decisioni delle autorità giudiziarie non hanno tenuto sufficientemente conto delle raccomandazioni degli esperti. In particolare, le modalità per la cura e la struttura dei servizi sociali, che sono considerati da esperti, non sono state modificate. Inoltre, anche se una sola riunione si doveva svolgere a Roma, il tribunale per i minorenni di Campobasso ha continuato a incaricare la stessa struttura di Roma di organizzare riunioni senza decisioni che non erano mai state attuate.

68. il ricorrente afferma poi che, tra il 2004 e il 2007, non riusciva a vedere sua figlia se non in poche occasioni brevi. Nella decisione del 27 maggio 2006, il tribunale per i minorenni di Campobasso, dopo aver constatato che le riunioni in programma non avessero avuto luogo, avrebbe richiesto l'intervento immediato dei servizi sociali per l'organizzazione. Incontri che finalmente sono stati tenuti sempre più ridotti fino alla loro totale scomparsa, e, secondo il firmatario, in totale disprezzo dei servizi sociali.

69. A questo proposito, il ricorrente rileva che in quel momento i servizi sociali avevano la custodia del figlio minore. Dopo il decreto del 2007, nessun incontro non sarebbe stato tenuto a Roma.

70. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari finali del tribunale dei minori di Campobasso, il ricorrente sostiene che il giudice aveva lasciato ai servizi sociali di Termoli il compito di organizzare a Roma meeting tra i due genitori e gli padre-figlia e monitorare i loro progressi. L'unico elemento nuovo è stata la realizzazione di un programma di sostegno psicologico per il bambino. A proposito del ruolo svolto dai servizi sociali in questo periodo, il ricorrente sosteneva che era stato concesso dal tribunale o la corte d'appello, è un compito specifico per l'organizzazione di riunioni e la mancanza di incontri tra il padre e la bambina non era dovuta ai problemi creati dai genitori.

71. Per quanto riguarda i recenti sviluppi nel suo rapporto con S., il ricorrente fa riferimento ad un meeting timida ripresa. Tuttavia, sono ancora segnato da molte difficoltà a causa del comportamento di AD, che violano le decisioni dei giudici, modificando il luogo di incontri di rendezvous e accorciamento.

72. Il richiedente desidera informare la Corte che non ha mai vissuto in una relazione stabile con la figlia. Questa situazione potrebbe essere dovuta principalmente alla mancanza di cura, l'attenzione e l'imparzialità delle autorità nazionali. Esse in passato non hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, e solo gli interessi della madre di S. sono stati tutelati dalle autorità pubbliche, in particolare dai servizi sociali.

b) Il Governo

73. Il Governo contesta le affermazioni del ricorrente. Riassumendo le misure adottate in questo caso dal tribunale per i minorenni e la corte d'appello, si stima che i tribunali nazionali hanno lavorato con tutti i mezzi appropriati per una riconciliazione tra la bambina e suo padre. Esso indica che, per quanto riguarda la diligenza delle autorità per l'attuazione del diritto di visita, hanno mostrato un'attività idonea. A questo proposito, ha detto che i genitori della bambina sono stati sentiti ripetutamente e le audizioni hanno portato all'adozione di nove decreti.

74. Il governo descrive quindi una procedura articolata e complessa come quella attuale è servita a ricostruire, nel miglior interesse del bambino, i legami familiari che non sono stati distrutti non dallo Stato, ma dalle difficoltà relazionali dei genitori. A questo proposito, il Governo ha osservato che i giudici hanno chiesto l'aiuto dei servizi sociali ed esperti psicologici per studiare la situazione, ascoltare i genitori e il bambino e trovare la soluzione più adatta per fornire alla minore il miglior contesto relazionale in cui vivere e crescere. Dopo aver letto le relazioni di esperti, i giudici hanno adottato diverse decisioni adottare misure che garantiscano il meno traumatico per il bambino.

75. Secondo il governo, la Corte non può sostituirsi alle autorità nazionali e valutare ciò che è meglio per un bambino senza invadere troppo il potere discrezionale dello Stato. In questo caso, ci si troverebbe a ricercare non solo un giusto equilibrio tra gli interessi dei genitori, ma il controllo delle sentenze della Corte dei giudici nazionali. La Corte avrebbe certamente il potere di controllare che le decisioni intraprese siano motivate in modo né irragionevole né arbitrario. Tuttavia, la Corte non potrebbe formulare sue ipotesi e condurre una ricostruzione dei fatti o proporre i propri criteri, sostituendo la propria convinzione a quella del giudice nazionale.

76. A questo proposito, il governo difende la legittimità e l'utilità delle misure. Le autorità competenti hanno esercitato una costante vigilanza nell'interesse della bambina e del genitore. Tutte le misure adottate in questo caso erano giustificate dalla necessità che le autorità nazionali avevano di adottare una decisione equidistante da entrambi i genitori, e nell'esclusivo interesse del minore.

77. Per quanto riguarda l'assistenza offerta da parte delle autorità nazionali per garantire incontri periodici tra il ricorrente e la S., il Governo ha evidenziato le misure adottate per superare gli ostacoli posti dalla madre agli incontri tra il padre e la figlia, la fornitura di luoghi e personale dei servizi sociali l'intervento continuo attraverso attività di mediazione, interviste con i genitori e il programma di sostegno psicologico che è stato



attuato per tutti i membri della famiglia. Secondo il governo, misure più drastiche avrebbe rischiato di traumatizzare la bambina.

78. Sulle sentenze penale gravanti sulla madre AD cui fa riferimento il ricorrente, il governo ha sottolineato che non si tratta di sentenze definitive. Sarebbe quindi ingiusto parlare alla Corte di "responsabilità" di AD. Tuttavia, queste convinzioni dimostrano l'inerzia delle autorità nazionali inerzia e che l'uso di sanzioni in caso di comportamento manifestamente illecito del genitore con il quale il bambino vive non fosse stato escluso.

79. Il Governo contesta le affermazioni del ricorrente, infine, in base al quale i servizi sociali non hanno mai lavorato per facilitare gli incontri tra il ricorrente ed S.. A suo avviso, i servizi sociali, invece, nonostante il rapporto conflittuale dei genitori, hanno lavorato mostrando una rigorosa imparzialità verso di loro, nell'interesse del minore.

## 2. Giudizio della Corte

80. Come la Corte ha ripetutamente affermato, se l'articolo 8 è essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a costringere lo Stato ad astenersi da tale interferenze: nonostante questo impegno meramente negativo, ci possono essere obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Essi possono comportare l'adozione di misure idonee al rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, tra cui la creazione di un arsenale adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e le decisioni di conformità misure specifiche giudiziari o del caso (vedere, *mutatis mutandis*, *Zawadka c. Polonia*, No. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Il diritto dovrebbe consentire allo Stato di adottare misure per far incontrare il genitore e figlio, anche in caso di conflitto tra i due genitori (vedere, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n ° 31679/96, § 108, CEDU 2000 I, *Sylvester c. Austria*, la 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, *Zavrel c. Repubblica Ceca*, N. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e *Mihailova c. Bulgaria*, No. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Si ricorda inoltre che gli obblighi positivi non si limitano a garantire che il bambino può raggiungere il suo genitore o avere contatti con lui, ma anche tutte le misure preparatorie per raggiungere questo obiettivo (si veda *mutatis mutandis* *Kosmopoulou contro Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, *Amanalachioai c. Romania*, n ° 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, *Ignaccolo-Zenide*, *supra*, § § 105 e 112, e *Silvestro*, *sopra citato*, § 70).

81. Le misure, per essere adeguate a far incontrare il genitore e il bambino, devono essere messe in atto rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il bambino e il genitore che non vive con lui (vedere, *mutatis mutandis*, *Ignaccolo-Zenide*, § 102, *Maire contro Portogallo*, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003 VII, *Pini et al. Romania*, nos 78028/01 e 78030/01, § 175, V CEDU 2004 (estratti), *Bianchi c. Svizzera*, n ° 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e *Mincheva c. Bulgaria*, n ° 21558/03, § 84, 2 settembre 2010).

82. Per quanto riguarda il caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto che, al momento della loro separazione, il ricorrente e la sua ex moglie non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di visita paterno. Essa rileva che la madre del bambino, AD, si oppone alla visita iniziale del ricorrente e che, nel 2003, si rivolge al tribunale dei minori per ottenere l'affidamento esclusivo della bambina. Il giudice ha accolto la sua richiesta, mentre ha concesso al ricorrente un diritto di accesso per due pomeriggi a settimana, un week-end

senza alloggio più di due o tre anni del bambino, tre giorni Pasqua, Natale sei giorni e dieci giorni durante le vacanze estive.

Tra il 2003 e il 2004, il ricorrente ha presentato tre volte istanza al giudice tutelare rilevando l'esistenza di difficoltà nell'esercizio del suo diritto di accesso. Il giudice tutelare ha semplicemente confermato il decreto del tribunale. Di fronte all'impossibilità di esercitare il suo diritto di accesso, il richiedente ha attaccato il decreto dinanzi alla Corte di Appello, che ha disposto che le riunioni per tre pomeriggi al mese, si svolgessero nei locali dei servizi sociali di Campobasso.

Nel luglio 2005, il tribunale, su richiesta del ricorrente, ha limitato la potestà genitoriale della madre, ha affidato il minore ai servizi sociali e ha permesso alla ricorrente di incontrare il bambino. Ha criticato il comportamento dei servizi sociali, nella loro relazione del 6 giugno 2005, ha esaminato le dichiarazioni della madre ignorando quelli del padre. Tuttavia, nonostante questa decisione, la ricorrente era in grado di esercitare pienamente i propri diritti (punti 18 e 19).

83. Nel mese di marzo e maggio 2006, il tribunale ha deciso di nuovo visto il fallimento dei suoi precedenti decreti a causa, in parte, degli ostacoli eretti dalla madre per lo svolgimento degli incontri padre-figlia (v. supra, punto 20). A dicembre 2006 il giudice, dopo aver ripetutamente constatato che i precedenti decreti non erano stati rispettati, ha ordinato ad AD di seguire un programma di sostegno psicologico.

84. La Corte ribadisce che il fatto che gli sforzi delle autorità abbiano avuto successo non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato non sia venuto meno agli obblighi positivi, derivanti dall'articolo 8 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Mihailova citata sopra, § 82). Infatti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per far incontrare il bambino e il genitore con il quale non ha rapporti non è assoluta, e la comprensione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti sono ancora un fattore importante. Se le autorità nazionali dovessero adoperarsi per agevolare tale cooperazione, l'obbligo per loro di applicare la coercizione in questo settore non può che essere limitata: devono far riflettere gli interessi, garantire i diritti e le libertà di tutte le persone, e tutelare gli interessi particolari del bambino e dei diritti propri di cui all'articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica Ceca, n 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto in modo coerente, la massima prudenza è necessaria quando si tratta di usare la coercizione in questo delicato settore (Ramos Reigado c. Portogallo, n ° 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), e l'articolo 8 della Convenzione non autorizza il genitore a intraprendere azioni pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. contro Germania [GC], n ° 25735/94, §§ 49 -50, CEDU 2000 VIII). Il punto decisivo è quindi se le autorità nazionali hanno preso a facilitare le visite e adottare tutte le misure necessarie che potevano essere ragionevolmente richieste (Nuutinen c. Finlandia, n ° 32842/96, § 128, CEDU 2000 VIII).

85. In questo caso, il Tribunale rileva che, di fronte all'impossibilità di esercitare il suo diritto di accesso, il ricorrente era di nuovo davanti al giudice il 30 maggio 2007, affermando che sua figlia era diventata aggressiva e che non era disposto a desistere. La Corte ritiene che le violazioni individuate sembrano tanto più grave data l'età del bambino e il contesto familiare, e il flusso del tempo ha avuto un impatto negativo sulla possibilità del richiedente di rinnovare un rapporto con la figlia.

86. Nel 2007, il giudice adito dal ricorrente, ha ordinato la custodia congiunta del figlio e ha incaricato i servizi sociali di organizzare incontri a Termoli e

Roma (§ 30). Nel 2009, la corte d'appello si limita a dirigere i servizi sociali per garantire l'attuazione del diritto del richiedente.

87. Con un decreto del 5 novembre 2009, la Corte ha nuovamente ricordato la necessità che tutte le parti per dare attuazione al decreto precedente. Egli ha suggerito che il bambino frequentare un programma di sostegno psicologico per superare la resistenza opposta dagli ultimi incontri con il padre. Tra il 2009 e il 2010, il denunciante ha presentato ricorso al tribunale più volte per far valere i suoi diritti di visita. Nel mese di ottobre 2010, la Corte ha affermato che gli incontri sono stati di fatto sospesi.

88. Fu solo nel 2011 che la madre ha cominciato a non opporsi agli incontri. Pertanto, nel mese di novembre 2011, il giudice ha deciso la chiusura del procedimento e ha ordinato ai servizi sociali di garantire la prosecuzione del programma di sostegno psicologico della bambina.

89. Va ricordato che in un caso di questo tipo, l'adeguatezza di una misura è giudicata dalla rapidità della sua attuazione (sindaco, § 74, e c. *Piazzi Italia*, n. 36168/09 § 58 Nov 2, 2010). In questo caso, non rileva che, secondo il governo, il comportamento dei servizi sociali e del giudice sia giustificato dal desiderio di non traumatizzare ulteriormente la bambina, e che, secondo il governo, i tribunali hanno sempre in merito alla richiesta della ricorrente e hanno preso tutte le misure necessarie per facilitare il contatto tra lui e sua figlia. La Corte rileva che, anche se il ricorrente aveva chiesto al giudice di applicare le sue decisioni a più riprese a partire dal 2003, quando il bambino aveva solo due anni, il tribunale si è limitato ad assistere al fallimento dei suoi precedenti decreti.

90. Così, invece di adottare misure per consentire l'esecuzione del diritto di accesso del ricorrente, il giudice si è limitato a prendere atto della situazione del minore e di ordinare una serie di servizi sociali per mantenere il programma di sostegno psicologico al primo posto per la madre e per il bambino. La Corte ricorda a questo proposito che sarebbe giusto non sostituire il suo giudizio a quello delle autorità nazionali competenti in merito alle misure che sono state adottate, in quanto tali autorità sono in linea di principio in una posizione migliore per effettuare tale valutazione, in particolare perché sono in contatto diretto con il contesto del caso e le parti interessate (*Reigado Ramos*, supra, § 53). Tuttavia, non è possibile in questo caso, ignorare il fatto che, in diverse occasioni, la Corte ha rilevato che l'inadempimento del diritto del ricorrente di accesso è dovuto alla madre. Inoltre, la Commissione osserva che il giudice ha atteso il 2006 prima di ordinare ad AD di seguire un programma di psicologico e il 2009 per fare identica cosa a vantaggio della bambina.

91. La Corte riconosce che le autorità in questo caso sono state di fronte a una situazione molto difficile, a causa delle tensioni tra i genitori del bambino. Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non è sufficiente ad impedire alle autorità competenti di attuare tutti i mezzi possibili per consentire il mantenimento dei legami familiari (vedere, *mutatis mutandis*, *Reigado Ramos*, supra, § 55). Infatti, in questo caso, le autorità nazionali sono venute meno a quello che si potrebbe ragionevolmente attendere da quando il tribunale ha delegato alla gestione degli incontri i servizi sociali. Essi sono venuti meno al loro dovere di adottare misure concrete per incoraggiare le parti interessate a una migliore cooperazione, pur tenendo presente l'interesse superiore del bambino (*Zawadka*, § 67).

92. Il Tribunale rileva, inoltre, che il comportamento del procedimento dinanzi al giudice appare piuttosto come una serie di richieste automatiche e stereotipate, come il dovere di informazione e di monitoraggio delegato ai servizi sociali ordinando loro di rispettare il diritto di visitare il

richiedente (Piazzi, § 61). Essi hanno permesso di consolidare una situazione creata in dispregio delle decisioni giudiziarie, anche se il passare del tempo da solo ha avuto un impatto maggiore sul rapporto del padre con sua figlia. Non sembra che le autorità abbiano ordinato ad entrambi i genitori di partecipare ad una terapia familiare (Pedovič c. Repubblica Ceca, N. 27145/03, § 34, 18 luglio 2006) o che abbiano ordinato un corso degli eventi in una struttura specializzata (si veda, ad esempio, Mezl c. Repubblica Ceca, N. 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007, e Zavrel, § 24). Il Tribunale rileva che, data la giovane età della bambina al momento della separazione dei suoi genitori, sia stato possibile interrompere il contatto con il padre a seguito da visite limitate da mancata esecuzione di un provvedimento; ciò ha reso impossibile per il ricorrente di costruire una relazione stabile con S.

93. In queste circostanze, la Corte ritiene che, di fronte a una tale situazione, le autorità dovrebbero adottare strumenti più diretti e più specifici al restauro di contatto tra il ricorrente e sua figlia. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto utilizzarsi per incoraggiare le parti a cooperare e si sarebbe dovuto, secondo i decreti del giudice, organizzare tutte le riunioni tra il ricorrente e la figlia, compresi quelli che dovevano avvenire su Roma. Ma i giudici non hanno adottato misure idonee a creare le condizioni future per l'esercizio effettivo del diritto del ricorrente (Macready c. Repubblica Ceca, la 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 Aprile, 2010, e Piazzi, § 61).

94. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non siano riuscite a compiere sforzi adeguati ed efficaci per far rispettare i diritti di visita del richiedente, e che 'e hanno violato il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

95. Di conseguenza, vi è stata una violazione di questa disposizione.

## II. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

96. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette conseguenze riparazione solo parziali di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se del caso, un'equa soddisfazione.

### A. Danno

97. Il richiedente ha chiesto un risarcimento per il danno patrimoniale che sarebbe risultato dalla incapacità di avere un rapporto stabile con la figlia e l'ansia generata da questa situazione. Chiede 230.000 € (EUR) a tale riguardo.

98. Il Governo si oppone a questa richiesta e denuncia la natura puramente "finanziaria" della richiesta.

99. Tenuto conto delle circostanze del caso e la constatazione che il ricorrente si fosse scontrato con l'impossibilità di costruire un rapporto stabile con la figlia, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale, che non può essere riparato esclusivamente dalla constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Si ritiene, tuttavia, che l'importo richiesto sia eccessivo a questo riguardo. Alla luce di tutte le prove dinanzi ad esso e secondo equità, come previsto dall'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto al ricorrente 15 000 euro questa testa.

### B. Costi

100. Il ricorrente ha chiesto anche 7034 EUR per i costi e le spese sostenute dinanzi alle giurisdizioni nazionali e 788 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte. Egli ha anche chiesto 12 000 EUR presumibilmente sostenuti per i suoi viaggi e soggiorni a Campobasso per assistere alle udienze giudiziarie e la corte di appello.

101. Il governo ha chiesto alla Corte di non accogliere la richiesta.

102. Secondo la giurisprudenza della Corte, il richiedente ha diritto al rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui sia accertato che erano effettivamente e necessariamente sostenute e sono stati ragionevoli riguardo al quantum. In questo caso, tenuto conto dei documenti in suo possesso, e alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole riconoscere la somma di 10 000 euro a titolo di tutti i costi e le spese sostenute dal ricorrente.

#### C. Interessi di mora

103. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse del tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;

2. Dichiarare che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;

3. Inoltre:

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:

i. EUR 15 000 (quindicimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale per il danno non patrimoniale;

€ 10 000 (diecimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale dal richiedente per costi e spese;

b) che a partire dalla scadenza di detto periodo fino al pagamento, questi importi possono essere versati su un interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Scritto in lingua francese, poi comunicata per iscritto il 29 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith Danutė Jočienė

Il presidente